

Emendamento orale dell'Assessore

al testo dell'articolo 1

Spauddas

ore 11.10

1-bis Le norme contenute nel presente capo prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve specifiche previsioni contenute nel capo afferenti alla autonoma valutazione dei comuni.

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
- ☐ Soppressivo parziale
- ☒ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
- ☒ Sostitutivo parziale
- ☐ Aggiuntivo

Art. 2

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 nella parte in cui si introduce l'art. 2-quinquies, il periodo "*Decorso un anno dall'efficacia del provvedimento, questo decade in caso di mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione.*" è sostituito dal periodo "*Decorso un anno dal rilascio del provvedimento, questo decade in caso di mancato pagamento degli oneri.*"

Cagliari, 10 giugno 2025

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

EMENDAMENTO DI SINTESI TRA EMENDAMENTO N. 2 E EMENDAMENTO N. 24*Testo dell'emendamento:*

Gli emendamenti n. 2 e n. 24 sono riuniti nel seguente:

Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

"Articolo 3-bis (Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 23/1985 in materia di incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono inseriti i seguenti commi:

3-bis. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

3-ter. Nel caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio previsto per le nuove costruzioni dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, nonché dei solai intermedi, non è computato nella determinazione dei volumi, dell'altezza massima dell'edificio fermo restando il rispetto di allineamenti orizzontali previsti dagli strumenti urbanistici, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale, per le murature esterne e gli elementi di chiusura, e di 15 cm, per i solai intermedi, con un minimo convenzionale di 30 cm. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile."

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ X Sostitutivo parziale | ☐ Aggiuntivo |

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n.23 del 1985
in materia di opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire

Testo dell'emendamento.

Al comma 2 che apporta modifiche all'art. 4 della LR 23/85 nel relativo comma 2 le parole "oltre il 20 per cento" sono sostituite dalle parole "oltre il 30 per cento"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dal C.A.L. Qui di seguito si riporta integralmente

L'art. 32 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 delega le Regioni a stabilire quali siano le variazioni essenziali-

Che cita <<Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato>>.

Qui di seguito si riporta integralmente le Osservazioni del C.A.L.

<< La modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 1985 (articolo 5 del testo in esame) "Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo" definisce le opere in totale difformità dal titolo abilitativo. Il limite previsto dal secondo comma relativo all'esecuzione di volumi edilizi e superfici coperte oltre il 20 per cento dei limiti indicati in progetto potrebbe essere incrementato sino al 30 per cento, per poi modificare le percentuali per variazioni essenziali (> 20 per cento) e parziali difformità (< 20 per cento), come specificato nel punto successivo.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nella determinazione delle variazioni essenziali indica che le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali per cui in tale articolo, come proposto dalla Giunta regionale, le variazioni essenziali sono stabilite per un aumento del volume superiore al 10 per cento, questa percentuale potrebbe esse-re aumentata

6

→

→ non mi L

segue em. 4

al 20 per cento, per permettere la sanatoria paesaggistica per incrementi di volume sino al 20 per cento. Infatti, le opere in parziale difformità sono quelle che si possono sanare paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, che introduce la sanatoria paesaggistica diversa dall'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che vieta qualsiasi aumento di volume e superficie..... Per cui in presenza di vincolo paesaggistico tutte le variazioni essenziali sono totale difformità, per cui l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede la sanabilità delle opere eseguite in parziale difformità e alle variazioni essenziali nel caso del paesaggio, è limitato alle sole parziali difformità>>

Per maggior chiarezza, di seguito si riporta il testo modificato dall'emendamento:

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo l'esecuzione di volumi edilizi o la realizzazione di superfici coperte oltre il 30 per cento dei limiti indicati nel progetto,...

Cagliari, 10/6/25

→ segue 6bis

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 36

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
- ☐ Soppressivo parziale
- ☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
- ☐ Sostitutivo parziale
- ☒ Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 4

Testo dell'emendamento:

Nell'emendamento n. 4 dopo le parole "30 per cento", sono inserite le seguenti *"per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 20 per cento in tutti gli altri casi"*.

Cagliari, 12 giugno 2025

D.L. 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☒ Sostitutivo parziale | ☒ Aggiuntivo |

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1985
Variazioni essenziali e parziali difformità

Testo dell'emendamento:

Al comma 1 che apporta modifiche all'art. 5 della LR 23/85 la lettera b) è così sostituita: "b) aumento superiore al 20 per cento della cubatura o della superficie coperta, anche ove ciò comporti conseguente modifica di sagoma" e la lettera c) è così sostituita:

"c) riduzione in misura superiore al 20 per cento di uno dei seguenti parametri:

- 1) distanza da altri fabbricati;
- 2) distanza dai confini del lotto;
- 3) distanza dalle strade;"

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dal C.A.L. Qui di seguito si riporta integralmente

L'art. 32 comma 1 del D.P.R. 380 del 2001 delega le Regioni a stabilire quali siano le variazioni essenziali-

Che cita <<Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato>>.

Qui di seguito si riporta integralmente le Osservazioni del C.A.L.

<< La modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 1985 (articolo 5 del testo in esame) "Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitativo" definisce le opere in totale difformità dal titolo abilitativo. Il limite previsto dal secondo comma relativo all'esecuzione di volumi edilizi e superfici coperte oltre il 20 per cento dei limiti indicati in progetto potrebbe essere incrementato sino al 30 per cento, per poi modificare le percentuali per variazioni essenziali (> 20 per cento) e parziali difformità (< 20 per cento), come specificato nel punto successivo.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nella determinazione delle variazioni essenziali indica che le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali per

→ segue em. 5

—
cui in tale articolo, come proposto dalla Giunta regionale, le variazioni essenziali sono stabilite per un aumento del volume superiore al 10 per cento, questa percentuale potrebbe essere aumentata al 20 per cento, per permettere la sanatoria paesaggistica per incrementi di volume sino al 20 per cento. Infatti, le opere in parziale difformità sono quelle che si possono sanare paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che introduce la sanatoria paesaggistica diversa dall'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che vieta qualsiasi aumento di volume e superficie..... Per cui in presenza di vincolo paesaggistico tutte le variazioni essenziali sono totale difformità, per cui l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che prevede la sanabilità delle opere eseguite in parziale difformità e alle variazioni essenziali nel caso del paesaggio, è limitato alle sole parziali difformità>>

Cagliari, 10/6/15

→ segue 7 bis

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 37

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
☒ Sostitutivo parziale
☒ Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 5

Testo dell'emendamento:

Nell'emendamento n. 5 le parole “”, *anche ove ciò comporti conseguente modifica di sagoma* e la lettera c) è così sostituita: “c) riduzione in misura superiore al 20 per cento di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini del lotto; 3) distanza dalle strade,”” sono sostituite dalle seguenti “per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 10 per cento in tutti gli altri casi” e la lettera c) è così sostituita: “c) riduzione in misura superiore al 20 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 10 per cento in tutti gli altri casi, di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini del lotto; 3) distanza dalle strade,”.”

I

Cagliari, 12 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 28

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☒ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, lettera e), dell'art. 13, le parole "*e non comporta il pagamento del contributo relativo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione né la verifica delle dotazioni di parcheggi*" sono soppresse.

Cagliari, 10 giugno 2025

so

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 21

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale
☒ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, lettera d), dell'art. 13, le parole "*modifiche tipologiche*" sono sostituite dalle parole "*modifica della tipologia edilizia*".

Cagliari, 10 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N.

25

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☒ ~~Aggiuntivo~~

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, dell'art. 13 è inserita la lettera c-bis) "al comma 2-bis dopo le parole "per servizi connessi alla residenza" sono inserite le parole " , sia realizzate che da realizzare, ";".

Cagliari, 10 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N°

26

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
☒ Sostitutivo parziale
☒ Aggiuntivo

Art. 13

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 dell'art. 13 è inserita la lettera seguente: "c-bis) al comma 2-ter le parole "cedute a soggetti" sono sostituite dalle parole "utilizzate da soggetti".

Cagliari, 10 giugno 2025

15

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 10 = 29

D.L 83/A

Presentatori dell'emendamento: Mula, Floris, Truzzu, Piga, Cera, Masala, Meloni Corrado, Rubiu, Usai.

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Soppressivo totale | ☐ Soppressivo parziale | ☐ Modificativo |
| ☐ Sostitutivo totale | ☐ Sostitutivo parziale | ☒ X Aggiuntivo |

Art. 14.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 1985
Interventi di edilizia libera

Testo dell'emendamento: *al comma 1
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:*

bis) All'art. 14 del DL 83/A dopo la lettera p) inserire la lettera:
a): All'art. 15 comma 2 della L.R. n. 23 del 1985 cassare la lettera "g). manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente";

RELAZIONE

Il presente emendamento è conseguenza delle Osservazioni e Proposte di modifica richieste dalle Reti delle Professioni Tecniche della Sardegna.

Si ritiene che i manufatti per l'installazione dei cantieri temporanei sia strettamente legata al compimento di cui al titolo edilizio e quindi non sia necessario dare comunicazione di avvio lavori, in quanto risulterebbe un doppione rispetto a quella già comunicata legata al titolo.

Cagliari, 10/6/25

18

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 29

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
- ☐ Soppressivo parziale
- ☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
- ☐ Sostitutivo parziale
- ☒ Aggiuntivo

Art. 14

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera g-bis "la lettera g) del comma 2 è abrogata".

Cagliari, 10 giugno 2025 ¹

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 30

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☒ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

Art. 15

Testo dell'emendamento:

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

*"Art. 15 (Modifiche all'art. 15-ter della legge regionale n. 23/1985 in materia di potere sostitutivo)**1. L'articolo 15 della legge regionale n. 23/1985 è sostituito dal seguente:**"Articolo 15 (Potere sostitutivo)**1. In tutti i casi di mancato rispetto dei termini per il rilascio del permesso di costruire l'interessato può avanzare istanza alla direzione generale competente in materia urbanistica della Regione per l'intervento sostitutivo. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il dirigente regionale competente invita il comune a pronunciarsi nei successivi quindici giorni. Scaduto infruttuosamente detto termine, il dirigente regionale competente, nei dieci giorni successivi, nomina un commissario ad acta che si pronuncia sulla domanda di permesso di costruire, entro trenta giorni dalla data del ricevimento dell'incarico."."*

Cagliari, 10 giugno 2025

21

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 32

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale
☒ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1, lettera d), il comma "6-bis. La responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, è disciplinata dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni." è sostituito dal comma "6-bis. L'attività di vigilanza e le responsabilità del titolare del titolo abilitativo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista, sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dagli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni."

Cagliari, 10 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 31

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- ☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☐ Modificativo

- ☐ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☒ Aggiuntivo

Art. 22

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 22 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis (Integrazione all'art. 18 della legge regionale n. 23/1985 in materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato)

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 23/1985 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18-bis (Interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo annullato)

1. In materia di interventi eseguiti in base ad un titolo abilitativo successivamente annullato trova applicazione l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni. " "

Cagliari, 10 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 33

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale
☒ Sostitutivo parziale
☐ Aggiuntivo

Art. 27*Testo dell'emendamento:*

Nel comma 1 dell'art. 27 il periodo *"si interpreta nel senso che gli interventi in esso previsti non recano alcuna deroga alle previsioni del Piano paesaggistico regionale"* è sostituito dal periodo *"si interpreta nel senso che le previsioni del Piano Paesaggistico regionale prevalgono sulle disposizioni in esso previste"*.

Cagliari, 10 giugno 2025

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO ASSEMBLEA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI
EMENDAMENTI IN ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N. 22

DL 83/A

Presentatori dell'emendamento: Peru-Tunis-Urpi

☐ Soppressivo totale

☐ Soppressivo parziale

☐ Modificativo

☐ Sostitutivo totale

☐ Sostitutivo parziale

☐ Aggiuntivo

Art. 28

Testo dell'emendamento:

Nel comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

lettera g): "il comma 9 dell'art. 123 della legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9"

Relazione:

Il presente emendamento, letto in combinato disposto con altro emendamento presentato per l'abrogazione della lettera f) dell'art. 28, consente l'incremento volumetrico nelle terrazze come identificate nella lettera b) del comma 5 della legge regionale n. 9 del 2023, inspiegabilmente e contraddittoriamente precluso dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 28 del DL in esame.

Cagliari, 10 giugno 2025

F.to

34

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 38

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

☐ Soppressivo totale
☐ Soppressivo parziale
☒ Modificativo

☐ Sostitutivo totale
☐ Sostitutivo parziale
☒ Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 22

Testo dell'emendamento:

All'emendamento n. 22 è aggiunta la lettera f-bis *"Al comma 11 dell'articolo 123 della legge regionale n. 9 del 2023 sono soppresse le seguenti parole ", ed è ammesso anche mediante il superamento dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali".*

Cagliari, 12 giugno 2025